

RUGGIERO & PARTNERS
STUDIO LEGALE
GENOVA - NOVI LIGURE (AL)

Avv. Roberto Ruggiero
Avv. Rosanna Merlino
Avv. Anita Nicosia
Avv. Fulvio Graziotto
Dott.ssa Sonia Stevanè

Genova, 31 gennaio 2018

oggetto: pubblicazioni fotografie ritraenti minori in occasione di competizioni sportive.

La Convenzione di New York del 1989 vieta di fotografare e pubblicare le foto di minori: il bambino non può essere oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata. Per la pubblicazione di immagini ritraenti minori è necessaria l'autorizzazione che dovrà essere rilasciata dai genitori, essendo il minore sotto la loro responsabilità.

Circa la legittimità della pubblicazione di fotografie relative ad eventi pubblici o sportivi o mondani o altre situazioni in cui compaiono anche minori, senza che il volto di questi ultimi venga schermato o reso irriconoscibile rimane fermo il divieto di pubblicazione di immagini o di altri elementi che rendano identificabili soggetti di minore età nei casi in cui la personalità, la dignità, la riservatezza circa la vita strettamente privata del minore possa averne pregiudizio – la pubblicazione è invece legittima allorché le immagini di cui si parla ritraggano scene di manifestazioni pubbliche, o anche private ma “sociali”, o altre iniziative collettive non pregiudizievoli, in cui, oltretutto, l'eventuale immagine che ritrae il minore sia del tutto “casuale” ed in nessuna maniera mirata a polarizzare l'attenzione sull'identità del medesimo e sulla sua riconoscibilità.

Non è necessaria la censura dell'immagine qualora i bambini non siano l'obiettivo dell'immagine, né si offrano elementi per “identificarli”, va quindi evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare al riconoscimento, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della

residenza, la scuola, e qualsiasi altra indicazione o elemento che possano contribuire alla sua individuazione.


Tutte queste prescrizioni, peraltro, si riferiscono a situazioni in cui il minore stesso è l'oggetto specifico dell'intervento fotografico ed occorre, pertanto, tutelarne con particolare attenzione l'anonimato evitando ogni possibilità di identificazione.

Quindi, diversamente dalle immagini "collettive", nei casi in cui il minore è specificamente identificato e rappresentato, è ovvia e scontata la necessità del consenso dei genitori.

Dal punto di vista della responsabilità, nel caso in cui un privato pubblichi un'immagine altrui senza aver ottenuto il consenso di chi vi è ritratto, si commette un illecito. L'interessato può chiedere al tribunale di ordinare all'autore della pubblicazione la rimozione immediata delle immagini o dei video; inoltre, se la pubblicazione delle immagini ha provocato un danno, anche morale, a chi vi è ritratto, questi o nel caso di minore, i genitori può chiederne il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Se lo scopo perseguito con la pubblicazione di immagini altrui senza il consenso di chi vi è ritratto è di lucro – cioè, per trarne un profitto per sé o per altri, o per recare ad altri un danno – si risponde del reato di trattamento illecito di dati, punito con la reclusione fino a tre anni. Conseguenze ulteriori se la pubblicazione illecita dell'immagine o del video offende la reputazione di chi vi è ritratto.

Alla luce di quanto suesposto il comunicato potrebbe essere il seguente: in occasione di eventi pubblici, sportivi o di altre manifestazioni in cui sia prevista la partecipazione di minori, si fa divieto di pubblicazione di immagini, video o qualsiasi altra rappresentazione che rendano identificabili e riconoscibili soggetti di minore età. In tali specifici casi, per la pubblicazione è sempre necessaria l'autorizzazione che dovrà essere rilasciata dai genitori, essendo il minore sotto la loro responsabilità.


avv. Roberto Ruggiero